

## Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)

Modifica del [Data]

---

Atti normativi interessati (numeri CSC)

Nuovo: –  
Modificato: **150.100** | 150.400  
Abrogato: –

---

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale,  
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

### I.

L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC [150.100](#) (stato 1 gennaio 2024) è modificato come segue:

#### Art. 41 cpv. 1

<sup>1</sup> Se più persone ottengono lo stesso numero di voti, la sorte decide sull'elezione oppure sulla successione nella graduatoria elettorale. Il sorteggio è effettuato:

- b) **(modificata)** dalla commissione amministrativa in caso di elezioni dei tribunali regionali;
- c) *abrogata*

---

### **Art. 43 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Se la differenza dei voti ottenuti dall'ultima persona eletta e dalla prima non eletta rispettivamente tra i sì e i no nel risultato complessivo provvisorio di ~~una elezione-~~ **un'elezione secondo il sistema maggioritario** o di una votazione ammonta a meno dello 0,3 per cento delle schede di voto valide consegnate, deve essere eseguito d'ufficio un secondo conteggio.

### **Art. 95 cpv. 2 (modificato)**

<sup>2</sup> Può essere presentato ricorso al ~~Gran Consiglio~~ **Tribunale d'appello** per violazione del diritto di voto e irregolarità nella preparazione o nello svolgimento delle elezioni del Gran Consiglio.

### **Art. 97 cpv. 1**

<sup>1</sup> I ricorsi devono essere presentati entro tre giorni dalla rilevazione del motivo d'impugnazione, tuttavia non oltre il terzo giorno seguente la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione alle seguenti autorità:

- a) **(modificata)** alla Cancelleria dello Stato: ricorsi conformemente all'~~articolo 95 capoversi 1-3~~ **articolo 95 capoversi 1 e 3**;
- b) **(modificata)** al Tribunale ~~amministrativo~~ **d'appello**: ricorsi conformemente all'~~articolo 95 capoverso 4~~ **articolo 95 capoversi 2 e 4**.

### **Art. 102 cpv. 1 (modificato)**

<sup>1</sup> Le decisioni del Governo, ~~del Gran Consiglio~~ e della Commissione competente del Gran Consiglio; nonché delle autorità dei tribunali regionali, delle regioni e dei comuni sono soggette ~~ala ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo~~ per violazione dei diritti politici **dinanzi al Tribunale d'appello**.

## **II.**

L'atto normativo "Legge sull'elezione del Gran Consiglio (LEGC)" CSC [150.400](#) (stato 1 ottobre 2021) è modificato come segue:

### **Art. 6 cpv. 1 (abrogato), cpv. 2 (abrogato), cpv. 3 (modificato)**

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> I deputati, la cui nomina è contestata, possono prendere parte alle sedute fino all'evasione del ricorso ~~da parte del Gran Consiglio~~. Al momento della trattazione essi sono tenuti a ~~riuscarsi~~ **con sentenza passata in giudicato**.

---

### **III.**

Nessuna abrogazione di altri atti normativi.

### **IV.**

La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.  
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.